

Il sottoscritt \_\_\_\_\_  
nat a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_  
Via/P.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
recapito telefonico \_\_\_\_\_

### CHIEDE

Di poter partecipare al **MERCATINO DI NATALE** che si svolge il giorno \_\_\_\_\_ nel centro cittadino (Via Gramsci e Piazza Cavour) a partire dalle ore 8,00 e fino alle ore 16,00 circa con l'utilizzo di un posto delle dimensioni di metri \_\_\_\_\_ per metri \_\_\_\_\_ e mediante il posizionamento di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (banco/ombrellone/gazebo)  
per l'esposizione dei seguenti prodotti : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ai fini di cui sopra

### DICHIARA

- Di essere titolare di autorizzazione amministrativa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_ per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipologia \_\_\_\_\_;
- Di essere artigiano iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane della Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- Di essere produttore agricolo e di aver presentato, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 228/2001, comunicazione per la vendita dei propri prodotti al comune di \_\_\_\_\_ con nota del \_\_\_\_\_ di cui al protocollo n. \_\_\_\_\_;
- Di essere HOBBISTA e di esercitare l'attività in modo non professionale ma vendendo con carattere occasionale e sporadico, beni di modico valore rientranti nel settore merceologico dell'usato e dell'antiquariato minore, con esclusione del settore abbigliamento, (VEDI NOTA 1)

**Allega** quadro di autocertificazione per il possesso dei requisiti morali

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
firma

## NOTA 1

Si trascrive integralmente il testo dell'articolo 32 della Legge Regionale 2 gennaio 2007, n. 1 e s.m.e i, relativi allo svolgimento dell'attività di commercio da parte degli HOBBISTI

**Art. 32.** (Fiere, fiere promozionali e manifestazioni straordinarie).

- 1) La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- 2) Alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese, tramite rilascio della concessione temporanea di posteggio.
- 2.bis) Alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie possono partecipare, tramite rilascio della concessione temporanea di posteggio, anche gli hobbysti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono, in modo del tutto sporadico ed occasionale, beni provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività di hobbysti, ad eccezione del settore abbigliamento
- 2 ter) I soggetti di cui al comma 2 bis devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e devono, altresì, dichiarare preventivamente, sotto la propria responsabilità, la loro condizione di venditori non professionali
- 2 quater) Si considerano venditori non professionali coloro che partecipano, fino ad un massimo di dodici volte all'anno, alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie
- 2 quinquies) Il Comune, nella programmazione e nel regolamento comunale di cui all'articolo 36, stabilisce le relative disposizioni di attuazione e le modalità operative per garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater
- 2 sexies) Ai soggetti di cui al comma 2 bis, per i quali sia stata accertata la falsità delle dichiarazioni di cui al comma 2 ter, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, viene interdetta, dal momento dell'accertamento, la partecipazione a tutte le fiere promozionali e le manifestazioni straordinarie del territorio regionale

**DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE LA CONCESSIONE SUL MERCATO DI NATALE  
QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 12 della L.R. n. 1/2007 (nota 2)
- che non sussistono nei propri confronti " cause di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 19 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia)

Vado Ligure, \_\_\_\_\_

Firma

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

- La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell'impiegato addetto che ha identificato il dichiarante mediante  
rilasciata da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_
- La presente autocertificazione è stata sottoscritta prima della presentazione  
allegando \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

**NOTA 2**

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
  - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.